



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231,  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

**PARTE GENERALE**

Adottato dall'Assemblea dei soci del 2 dicembre 2020

1^ Rev. Gennaio 2022

2^ Rev. Maggio 2022

3^ Rev. Novembre 2023

4^ Rev. Dicembre 2024

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ..... 1

#### EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, ..... 1

#### E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ..... 1

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ..... 3
  - 1.1. Sintesi della normativa..... 3
  - 1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo alla Società. .... 23
  - 1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria. 26
2. IL MODELLO DI LOG SERVICE SRL..... 30
  - 2.1. Struttura della *Governance* di LOG SERVICE SRL e raggio di azione della società..... 30
  - 2.2. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello. .... 33
  - 2.3. Obiettivi del Modello..... 33
  - 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato..... 35
  - 2.5. Verifica ed Aggiornamento del Modello. .... 35
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA. .... 36
  - 3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza. .... 36
  - 3.2. Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza. Segnalazioni (c.d. *WHISTLEBLOWING*). .... 39
  - 3.3. Informative (flussi informativi) dell'Organismo di Vigilanza. 48
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE. .... 49
  - 4.1. Nei confronti dei Soggetti apicali e dei Dipendenti. .... 49

4.2. Nei confronti dei Consulenti e dei Collaboratori esterni. .	50
5. SISTEMA DISCIPLINARE .....	50
5.1. Obiettivi del sistema disciplinare. ....	50
5.2. Struttura del sistema disciplinare: .....	51
5.2.1 . Nei confronti dei Dipendenti.....	51
5.2.2 Nei confronti dei Dirigenti. ....	51
5.2.3 Nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	52
5.2.4 Nei confronti di Consulenti, dei Collaboratori esterni o altri soggetti terzi.....	52
6. IL CODICE ETICO.....	54
<b>7. METODOLOGIA DEL MODELLO.....</b>	<b>54</b>

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### 1.1. Sintesi della normativa.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro Ordinamento, la responsabilità amministrativa degli enti, la cui cognizione è affidata al giudice penale. La nuova normativa prevede, infatti, la responsabilità, c.d. "amministrativa", degli enti (con ciò intendendosi anche tutte le forme di società) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio della Società, da determinati soggetti, preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'ente stesso; responsabilità che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La Società non risponde degli illeciti, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001), se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale -persona fisica- del reato: questi deve essersi attivato, avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre attribuisce al secondo termine una valenza di tipo "oggettivo", riferita ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza, comunque, un vantaggio in favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, mentre quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità, escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), del medesimo decreto ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio, che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove, invece, risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito

esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire, quindi, è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda ed in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, in funzione preventiva.

Va evidenziato che in attuazione del principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli enti. Di seguito alcuni dei reati rilevanti: in primo luogo, i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, così come modificati dalle Leggi n. 190 del 6 novembre 2012, n. 69 del 27 maggio 2015 e 9 gennaio 2019, n. 3. Ad oggi, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001, modificato da ultimo dalle Leggi 8.8.2024 n. 112 e 9.8.2024 n. 114, l'ente è responsabile della commissione di numerosi seguenti reati, tra cui, i più significativi: concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri, traffico di influenze illecite. Rientrano nel raggio di azione del decreto 231/01 anche i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, della frode ai danni dello Stato per percepire indebiti finanziamenti o agevolazioni (ad es. finanziamenti per la formazione, sgravi contributivi, finanziamenti alle PMI, etc.)<sup>1</sup>, dei delitti in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (L. n. 409/01), dei reati societari, quali false comunicazioni sociali, operazioni

---

<sup>1</sup> Sulla base dell'originaria previsione del D. Lgs. n. 231/2001.

in pregiudizio ai creditori, falso in prospetto, ecc.<sup>2</sup>, nonché dei reati previsti dalla normativa per la repressione del finanziamento del terrorismo (L. n. 7/2003).

Sono inclusi, inoltre, i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (L. n. 7/06) ed i delitti contro la personalità individuale (L. n. 223/2003, art. 5, c. 1, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù); gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (L. 62/2005, art. 9 – legge comunitaria) ed i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui alla legge n. 123/07. Inoltre, sono stati successivamente inclusi i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. n. 231/07); i reati transnazionali, di cui alla L. n. 146/06, nonché, i reati in materia informatica, di cui alla L. n. 48/08, dei reati associativi, di cui alla L. n. 94/09; i reati legati alla tutela del marchio e del diritto d'autore, di cui alla L. n. 99/09, ed i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui alla L. n. 116/09. Ulteriori integrazioni del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano i reati ambientali, di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ed alla legge n. 68 del 2015, nonché le fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) sull'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare e dall'art. 25-*terdecies* del Decreto, relativo ai reati di razzismo e xenofobia.

Come sopra accennato, poi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", sono diventate effettive le modifiche al D. Lgs. n. 231/01 previste dal DDL anticorruzione; è entrato, quindi, nel D. Lgs. n.

---

<sup>2</sup> Come da D. Lgs. n. 61/2002.

231/01 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), che si affianca alle misure previste per la corruzione e la concussione ed il reato di corruzione tra i privati (D. Lgs. n. 231/01, art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile. Da ultimo, la Legge 137 del 9 ottobre 2023, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati di turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.-, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353-*bis* c.p., introdotti nell'art. 24 D. Lgs. 231/2001- e di trasferimento fraudolento di valori - art. 512-*bis* c.p., nell'art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero. Infatti, secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi dagli amministratori, preposti e dipendenti all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del medesimo D. Lgs. - per cui la società potrà rispondere soltanto dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

È bene precisare che, sotto il profilo personale, la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate

in due categorie: A) quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale"<sup>3</sup>, cioè i vertici dell'azienda; B) quella riguardante i "soggetti sottoposti all'altrui direzione"<sup>4</sup>.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca vengono sempre applicate in caso di accertamento della responsabilità, mentre le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato.

Sono sanzioni interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi dell'ente.

Tali sanzioni, che possono essere applicate anche congiuntamente, limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee.

---

<sup>3</sup> Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione.

<sup>4</sup> Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo i primi esecuti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito;
- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice penale.

Stante l'ampia previsione della legislazione, il regime di responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica anche a LOG SERVICE SRL, d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente LOG SERVICE.

Con analitico riferimento alla tipologia di reati (in precedenza brevemente indicati), destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario e successive modificazioni<sup>5</sup> (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione ovvero nei rapporti con la stessa P.A., per completezza qui di seguito elencati:

- Malversazione a danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p., modificato dal D. lgs. 75/2020);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020)
- Truffa in danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);

---

<sup>5</sup> Da ultime, la Legge n. 3 del 2019 ed il D. Lgs. 75 del 2020.

## LOG SERVICE SRL

- Peculato (art. 314 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p., aggiunto dalla L. 8.8.2024, n. 112);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p., introdotto con Legge 9 gennaio 2019 n. 3 e modificato dalla L. 9.8.2024, n. 114);
- art. 2 Legge 898/1986 (Indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p., aggiunto dalla Legge 137/2023);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p. (aggiunto dalla Legge 137/2023)).

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito l'art. 25-*bis*, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

Nello specifico, i reati sono:

## LOG SERVICE SRL

- Falsificazione di monete (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-*ter*, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002 (l'art. 25-*ter* è stato, poi, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra l'altro, inserito tra i reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti l'art. 2629-*bis* c.c. in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), dei quali di seguito, per completezza, si ricordano:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999.

Si elencano i principali reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza degli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. n. 625/1979).

Successivamente, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito l'art. 25-*quater*.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-*bis* c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Inoltre, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha aggiunto l'art. 25-*quinquies*, riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Con la legge comunitaria del 2004, in particolare con l'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto l'art. 25-*sexies*, concernente i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. *Market Abuse*).

La legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato infatti inserito l'art. 25-*septies*, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice Penale), commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle società anche per i reati di natura colposa,

diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito D. Lgs. n. 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01, l'art. 25-*octies* che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli Enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

L'art. 648 del Codice Penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé od ad altri un profitto.

L'art. 648-*bis* del Codice Penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio *"chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza"*.

L'art. 648-*ter* c.p. dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque *"impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto"*.

Con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, infine, è stato introdotto il reato di auto-riciclaggio, previsto dall'art. 648 *ter-1* c.p.

La Legge n. 146/2006 ha ratificato, poi, la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base

internazionale (v. art. 24 *ter* del Decreto). Tale legge comprende le seguenti tipologie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al DPR 23.01.1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- Reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377 *bis* -induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria- e l’art. 378 c.p. –favoreggiamento personale-);
- Traffico di migranti (art. 12 D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

Il D. Lgs. n 152 del 3 aprile 2006, pur non inserendo nuove tipologie di reato in ambito D. Lgs. 231/01, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del D. Lgs. 231/2001 e prevede la responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario.

L’art. 2, comma 2, D. Lgs 7.04.2011, n. 121 ha introdotto l’art. 25 *undecies* nel corpo del D. Lgs. 231/01 e con l’entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68, i reati rilevanti in materia ambientale sono:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I ed Allegato C, parte 1 (art. 1 L. 7.2.1992, 150);

## LOG SERVICE SRL

- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III ed Allegato C, parte 2 (art. 2 L. 7.2.1992, 150);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 7.2.1992, 150);
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Codice Ambiente – D. Lgs. 152/2006);
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.);
- Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a) Cod. Amb.);
- Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.);
- Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb., ora sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6 Cod. Amb.);

## LOG SERVICE SRL

- Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb.);
- Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-*bis*, comma 8, Cod. Amb.);
- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
- Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*");
- Inquinamento doloso di navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo di navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

Con la pubblicazione della L. n. 48 del 18 marzo 2008, è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*bis* recante la previsione delle seguenti fattispecie di reato, in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati, modificata dalla L. 28.6.2024, n. 90:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazioni – anche attraverso l'installazione di apparati – e impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* e 617 *quinquies* c.p.);
- Falsità di un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *ter* c.p.);

## LOG SERVICE SRL

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);

Con la pubblicazione della L. n. 94 del 15 luglio 2009, è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*ter*, riguardante la responsabilità amministrativa degli Enti per i delitti di criminalità organizzata, già sopra elencati in tema di reati transnazionali.

L'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa di un ente è stato ulteriormente ampliato con la pubblicazione della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" che introduce, nel D. Lgs. n. 231/01, il nuovo articolo 25-*bis.1* "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e 25-*novies* "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

Quanto ai primi, sono rilevanti i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

Con riferimento ai delitti relativi ai diritti di autore, rilevano:

- Art. 171 L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *bis* L. 22.4.1941, n. 633;

- Art. 171 *ter* L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *septies* L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *octies* L. 22.4.1941, n. 633.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*novies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto le fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

La Legge Europea 2017 con lo scopo di adeguare il nostro Ordinamento a quello comunitario, ha introdotto nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D. Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-*terdecies*, intitolato "*Razzismo e xenofobia*".

L'art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 39 ha inserito il nuovo art. 25-*quaterdecies* che punisce i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha convertito in legge il D.L. n. 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il provvedimento, oltre ad inasprire le pene previste per alcune delle fattispecie delineate dal D. Lgs. 74/2000, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*, che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di una serie di reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 (Attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto l'art. **25-sexiesdecies** del D. lgs. 321/2001, che ricomprende i reati di *contrabbando* (norma interamente modificata dal D. Lgs. 141/2024):

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/24)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/24)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. 141/24)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/24)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. 141/24)

## LOG SERVICE SRL

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/95)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D. Lgs. 504/95)
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter D. Lgs. 504/95)
- Circostanze attenuanti (art. 40 quater D. Lgs. 504/95)
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D. Lgs. 504/95)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/95)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/95)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/95)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 405/95)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 405/95)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/95)
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/95)
- Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50 comma 4 D. Lgs. 504/95)

Per quanto attiene alla trattazione specifica dei singoli reati, nella Parte Speciale saranno esaminate le fattispecie che si ritiene possano verosimilmente trovare applicazione nei confronti di LOG SERVICE, sulla base delle attività svolte dalla Società.

L'art. 3 del D. Lgs. 184/2021, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo **art. 25-octies.1**, in materia di "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche è stato, quindi, esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già

previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "*nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*". Il D. Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha inserito nel codice penale il nuovo art. 493-*quater*. La Legge 137/2023 ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti, inserendo anche il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-*bis* c.p.

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito nel D. Lgs. 231/01, l'art. **25 septiesdecies** che punisce i seguenti **delitti contro il patrimonio culturale**:

- Art. 518 *bis* c.p.: Furto di beni culturali;
- Art. 518 *ter* c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali;
- Art. 518 *quater* c.p.: Ricettazione di beni culturali;
- Art. 518 *octies* c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- Art. 518 *novies* c.p.: Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali;
- Art. 518 *decies* c.p.: Importazione illecita di beni culturali;
- Art. 518 *undecies* c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- Art. 518 *duodecies* c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 518 *quaterdecies* c.p.: Contraffazione di opere d'arte.

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. **25 duodevicies** che punisce i seguenti delitti di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**:

- Art. 518 *sexies* c.p.: Riciclaggio di beni culturali;
- Art. 518 *terdecies* c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Per quanto concerne, invece, le altre categorie di reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si

ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice Etico" e si procederà a trattazione sintetica.

### **1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo alla Società.**

La legge<sup>6</sup> esonera dalla responsabilità l'Ente, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati<sup>7</sup>; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi<sup>8</sup>.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale<sup>9</sup>, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato un sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello Organizzativo;
- che il Modello Organizzativo risulti astrattamente idoneo a "*prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

---

<sup>6</sup> Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.

<sup>7</sup> Si tratta di un'esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

<sup>8</sup> Gli effetti positivi dell'adozione di questi modelli non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'ente in caso di una loro attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato da parte di propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti. Infatti se adottati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado essi possono concorrere ad evitare all'ente delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) - e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna - ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli unitamente ad altre condizioni può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49) e la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli, sempre in presenza delle altre condizioni (artt. 49 e 50).

<sup>9</sup> A norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente o di una sua unità autonoma. Destinatari della norma saranno quindi amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di divisioni munite di autonomia finanziaria.

- che il Modello Organizzativo sia stato attuato "*efficacemente prima della commissione del reato*".

Le ulteriori condizioni richieste dalla normativa possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione ovvero rappresentare una loro conferma. Si richiede, infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo<sup>10</sup>.

Sono considerati soggetti apicali:

- Amministratore Delegato o Unico;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori e Membri del Consiglio di Amministrazione, con poteri gestionali;
- Direttore Generale;
- Procuratori speciali e Delegati dall'apicale;
- *Project Manager*;
- Amministratore di fatto o occulto;
- Liquidatori.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'Ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da soggetti apicali, che da sottoposti,

---

<sup>10</sup> Infatti solo la elusione o il mancato o insufficiente controllo possono spiegare la commissione del reato pur in presenza di modelli astrattamente idonei ed efficaci.

l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'Ente del Modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente<sup>11</sup>, per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs 231/2001, affinché tali Modelli siano realmente idonei a prevenire i reati indicati dal Decreto, devono:

- a) individuare le aree a rischio di reato e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire. Si richiede, in altri termini, la definizione dei processi decisionali ed operativi e la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di ogni funzione.
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione (flussi informativi) nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* del D. Lgs 231/2001 - introdotto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 - i Modelli devono altresì prevedere:

- I. uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

---

<sup>11</sup> Spettando la decisione finale all'Autorità Giudiziaria.

- II. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- III. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- IV. nel sistema disciplinare adottato ai sensi della precedente lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'efficace attuazione del Modello richiede, infine, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività svolta dalla Società, nonché modifiche legislative.

### **1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria.**

La legge consente alle Associazioni di categoria la individuazione di linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la costruzione dei Modelli organizzativi; anche se la legge non riconduce espressamente alle linee guida un valore regolamentare vincolante, né presuntivo<sup>12</sup>, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Infatti la legge non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla associazione di categoria né una presunzione per i giudici in sede di giudizio.

<sup>13</sup> Nella previsione legislativa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un Modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Nel presente Modello, sono state prese in considerazione le linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria<sup>14</sup>, i *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*, pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Forense e ABI (Associazione Bancaria Italiana), il *"Position paper"* di Confindustria pubblicato nel mese di giugno del 2020, le Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (ed alle relative procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023, che possono essere schematizzati secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria e dalle Associazioni sopra citate sono:
  - Codice Etico;
  - Sistema organizzativo;
  - Procedure manuali ed informatiche;
  - Poteri autorizzativi e di firma;
  - Sistemi di controllo e gestione;
  - Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

---

<sup>14</sup> "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 7.03.2002 e "Appendice Integrativa" del 03.10.2002, aggiornate in data 24.05.2004 e 31.03.2014 e da ultimo, nel mese di **giugno del 2021**.

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

### **In particolare: il *Position Paper* di Confindustria in tema di COVID-19 e gestione delle emergenze sanitarie.**

In seguito alla emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 10 giugno 2020, Confindustria ha emanato alcune indicazioni operative (cd. *Position paper*) in merito al profilo della adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231, per far fronte ai rischi connessi alla emergenza sanitaria, ai connessi obblighi per il datore di lavoro e per la struttura aziendale ed al delicato ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di far fronte all'emergenza, infatti, le imprese si sono organizzate impostando modalità di lavoro ed organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie ed hanno dovuto ricorrere a strumenti finora inediti. Sul punto è stato rilevato che il COVID-19 ha amplificato alcuni potenziali profili di rischio, sia diretto che indiretto.

- **Rischi indiretti:** l'epidemia può costituire una occasione per la commissione di alcune fattispecie di reato già incluse nel catalogo dei reati presupposto ma, in sé considerate, non direttamente connesse alla gestione del rischio di contagio, come, ad esempio, il delitto di corruzione tra privati, corruzione e altri delitti contro la P.A., caporalato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; reati contro l'industria e il commercio; ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio; reati di criminalità organizzata; reati informatici e violazioni in materia di diritto d'autore.

**Rimedi:** Rinviano alla parte speciale del presente Modello Organizzativo l'analisi dettagliata del *risk assessment* anche sotto tale ultimo aspetto, l'indicazione generale di Confindustria per le imprese già dotate di un Modello è di rafforzare le procedure, adeguandone l'applicazione, ove necessario, per allinearle ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione del COVID-19.

- **Rischi diretti:** Il rischio diretto è quello del conseguimento del contagio da COVID-19 all'interno o a causa dell'esercizio dell'attività dell'impresa. Si rientra, in tale ipotesi, nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

**Adempimenti:** rinviando alla parte speciale del presente Modello per una analisi specifica delle fattispecie di reato in esame, poiché l'imprenditore ha l'obbligo di predisporre le misure adeguate per la tutela dei lavoratori, evitandone l'esposizione al rischio da contagio nei luoghi di lavoro, si raccomanda *a)* di implementare i presidi/protocolli specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiornandoli con le misure anti-contagio individuate dall'Autorità nei provvedimenti normativi che si sono susseguiti e nel Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, nonché adeguarsi ai futuri provvedimenti emanati; *b)* di nominare un Comitato (o un Responsabile) per l'applicazione/verifica delle regole del protocollo; *c)* reportistica adeguata dei presidi posti in essere; *d)* vigilanza rafforzata dell'O.d.V., anche attraverso riunioni periodiche con il Comitato (o Responsabile) di gestione dell'emergenza; *e)* potenziamento dei flussi informativi da e verso l'ente.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello Organizzativo. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale, anche se è buona norma di condotta attenervisi.

### 2. IL MODELLO DI LOG SERVICE SRL.

#### 2.1. Struttura della *Governance* di LOG SERVICE SRL e raggio di azione della società.

La LOG SERVICE s.r.l. svolge la propria attività principale, di carattere prettamente commerciale, nell'ambito del settore ambientale, occupandosi di intermediazione di rifiuti senza detenzione (iscrizione n PA11035 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Cat. 8 Classe C).

La società presta anche servizi di movimentazione di merci e rifiuti presso i propri clienti, con l'ausilio di attrezzature e mezzi di cui è proprietaria. Questi servizi sono resi presso lo stabilimento della GE.S.P.I. srl, in Loc. Punta Cugno, Augusta e comprendono, tra l'altro, le attività di accettazione dei conferimenti c/o l'impianto della cliente e la gestione della documentazione ambientale (FIR e varie).

LOG SERVICE s.r.l. effettua, inoltre, servizi di pulizia e saltuariamente attività di consulenza e formazione in materia di qualità, ambiente e sicurezza del lavoro.

La LOG SERVICE ha alle proprie dipendenze 10 lavoratori, le cui mansioni sono di seguito meglio specificate, ed il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL logistica e trasporti:

- 1 impiegato di 2° livello – si occupa della gestione e dello sviluppo del settore commerciale. Gestisce l'operatività con i clienti ed i fornitori dei servizi di intermediazione e sovrintende all'organizzazione delle risorse umane
- 1 impiegato di 3° livello – si occupa della gestione della documentazione ambientale anche per conto di terzi con compiti di supervisione dell'ufficio cui è preposto;
- 1 impiegato di 5° livello – si occupa della registrazione e dell'archiviazione della documentazione ambientale;
- 1 operaio 3° livello Super- conduttore di mezzi speciali (autospurgo);

## LOG SERVICE SRL

- 3 operai 5° livello – gruisti che si occupano della movimentazione di merci e rifiuti;
- 3 operai 6° livello – di cui 2 addetti al carico e allo scarico di merci e rifiuti e 1 addetto alle pulizie.


La Società, alla data di adozione del Modello, si avvale di professionisti che prestano specifiche consulenze:

- Ing. Enrico Lombardo (socio di Log Service) ricopre la carica di Responsabile Tecnico per la categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali oltre a quella di R.S.P.P. di cui al D. Lgs. 81/08;
- Dott. Nicola Altomare, svolge servizi di contabilità generale di consulenza societaria, tributaria e di assistenza nel contenzioso tributario;
- Dott. Antonio Cipriotti, svolge i servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione dei cedolini paga;
- Dott. Fabio Gaudio, Medico del lavoro, di cui al D. Lgs, 81/08;
- P.I. Salvatore Amara, consulente ADR;

Tutti i rapporti sopra citati sono regolati da specifico contratto.

Inoltre, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2477 del codice civile, la Società ha nominato la Dott.ssa Giulia Parisi che ricopre la carica di Sindaco Unico con funzione di revisore legale dei conti.

## LOG SERVICE SRL



La Direzione sviluppa e redige *cash flow* periodici e bilanci di verifica con cadenza trimestrale.

LOG SERVICE si avvale, inoltre, della reportistica elaborata da CERVED sia per valutare l'affidabilità di potenziali nuovi clienti sia per monitorare, costantemente, i clienti già affidati e con i quali sono in corso rapporti commerciali regolarmente contrattualizzati.

Su specifica richiesta, Cerved elabora un report che analizza il bilancio aziendale ed il posizionamento dell'azienda nell'ambito del settore di appartenenza. Il report assegna un rating di affidabilità (in termini percentuali) a seguito della valutazione economico finanziaria e calcola i seguenti indicatori:

- indicatori di sviluppo;
- indicatori di redditività;
- indicatori di produttività;
- gestione del circolante;
- struttura finanziaria.

La società intrattiene rapporti commerciali, tutti regolati da formali contratti e/o omologhe, con una ristretta e selezionata clientela e con un'altrettanta ristretta platea di fornitori, perlopiù di servizi relativi al trattamento dei rifiuti.

La LOG SERVICE ha acquisito, con atto del 31/07/2018 l'intero capitale sociale della MECOM Iblea srl, Società che svolge servizi di manutenzione meccanica presso lo stabilimento GE.S.P.I. srl e con atto del 19/03/2019 l'intero capitale sociale di SISEL srl, società che presta servizi di movimentazione di rifiuti e merci sempre presso lo stabilimento di GE.S.P.I. srl. La Log Service, giusto atto del 12/12/2019 ha acquistato, dalla SA.GA srl, l'80% delle quote sociali della FINECOL srl, che a sua volta detiene il 55,16% del capitale sociale di GE.S.P.I. srl.

### **2.2. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello.**

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti, allo stato della prima adozione, una facoltà e non un obbligo per LOG SERVICE, la Società ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere la Società dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, nonché gli interessi della proprietà, degli Amministratori e in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

LOG SERVICE ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale è orientata tutta l'attività aziendale.

### **2.3. Obiettivi del Modello.**

Con l'adozione del Modello, LOG SERVICE si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e di controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti e degli illeciti in genere nei processi a rischio.

La commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, infatti, è contraria alla volontà di LOG SERVICE e comporta sempre un danno per la Società, anche se la commissione dei reati possa apparentemente ed

erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima Società.

Il Modello, quindi, predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali e per l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

Scopo del Modello è, pertanto, la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, in base ad un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, che abbia i seguenti principi:

- *"ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua"*
- *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*
- *"i controlli devono essere documentati"*
- *"devono essere previsti flussi comunicativi per l'O.d.V. e da quest'ultimo ai vertici aziendali".*

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello Organizzativo deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di LOG SERVICE, anche quando apparentemente la Società potrebbe, in via del tutto teorica, trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a LOG SERVICE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

### **2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato.**

Il presente Modello Organizzativo è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" (che confluiscono in un unico documento) predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, sopra elencate. Allegati al Modello Organizzativo vi sono, altresì, il D.A.R., il Catalogo dei reati rilevanti e delle sanzioni ed i Protocolli operativi.

Nella Parte Generale sono descritti i principi del sistema di controllo, in particolare del sistema dei protocolli preventivi, tra cui la previsione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ed i compiti dell'O.d.V. stesso, del sistema di comunicazione del Modello e di formazione, il sistema sanzionatorio ed il Codice Etico.

È demandato all'Amministratore Unico o all'Assemblea dei soci di LOG SERVICE di integrare il presente Modello in successive fasi, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di successive modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

### **2.5. Verifica ed Aggiornamento del Modello.**

Il Modello Organizzativo è stato espressamente costruito per LOG SERVICE, sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi attualmente in essere. Il Modello è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e di controllo aziendale; in conseguenza, occorre una periodica verifica della rispondenza dello stesso alle predette esigenze, provvedendo, quindi, alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

La verifica si rende, inoltre, necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative societarie significative, particolarmente nelle aree che saranno individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Amministratore Unico le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. L'Amministratore Unico è competente e responsabile dell'adozione, delle integrazioni e delle modifiche al Modello.

### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

#### **3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.**

La normativa in esame impone, onde poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo Organismo autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

LOG SERVICE, tenuto conto delle linee guida sviluppate da Confindustria, nonché dei "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*", pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Forense e ABI e della giurisprudenza di legittimità e di merito, formatasi in materia, ritiene che la costituzione di un Organo monocratico, al quale affidare tale funzione, nominato dall'Amministratore Unico, possa rispondere al meglio alle esigenze di autonomia e controllo richieste dalla legislazione, in considerazione delle dimensioni e delle aree di attività della Società.

Il Componente dell'O.d.V. deve possedere esperienza con riferimento al D. Lgs, 231/01 e specifiche capacità in tema di attività ispettiva e di consulenza. I principi di costituzione e di funzionamento dell'O.d.V. sono sanciti da un apposito regolamento, che sarà redatto dal medesimo Organo di vigilanza.

## LOG SERVICE SRL

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza dell'O.d.V. nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati, l'Organismo riporta direttamente all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza ed autonomia funzionale, da un soggetto esterno alla Società, scelto tra esperti in materie giuridiche, economiche o finanziarie (avvocati, dottori commercialisti, docenti universitari, magistrati in quiescenza, ecc.) o comunque, tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione, derivanti dall'aver svolto, per almeno tre anni, funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni o Società.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal regolamento e solo in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica l'Amministratore Unico che lo ha nominato e cesserà le sue funzioni all'atto dell'accettazione della carica del nuovo componente l'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico delibera il compenso spettante al componente dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica e ad un *budget* annuale per lo svolgimento.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza ed i soggetti di cui l'Organismo stesso si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle relative attività.

Al fine di garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle attività e la massima possibilità di indagine nell'ambito delle verifiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico di LOG SERVICE destina idonee risorse per l'espletamento delle attività proprie dell'Organismo di Vigilanza, il cui ammontare sarà deliberato dallo stesso Amministratore Unico e di cui sarà data comunicazione allo stesso Organismo di Vigilanza.

## LOG SERVICE SRL

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre ai requisiti di cui ai precedenti capoversi, deve possedere, all'atto della nomina e mantenere fino alla cessazione dalla carica, specifici e stringenti requisiti di eleggibilità, di onorabilità e di indipendenza, di seguito riportati:

- a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.;
- b) non essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione per i seguenti reati:
  - I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - II) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - III) alla reclusione o all'arresto, per qualsiasi tempo, per uno dei reati, dolosi o colposi, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
  - IV) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- c) non essere stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di avvenuta estinzione del reato;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali per uno dei reati indicati alla lettera b) o a misure cautelari di restrizione della libertà personale per i medesimi reati;
- e) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1975, n. 575 o della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) non aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 231/01, per illeciti commessi durante la loro carica;

g) non aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Organismo di Vigilanza, entro trenta giorni dalla nomina, verifica la sussistenza dei predetti requisiti, sulla base di una dichiarazione resa da ogni interessato, comunicando l'esito di tale verifica all'Amministratore Unico.

La Società potrà richiedere in qualsiasi momento, previa richiesta dell'Amministratore Unico, la consegna della certificazione attestante la sussistenza dei predetti requisiti ed in difetto, richiedere direttamente la certificazione stessa alle competenti Autorità.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'Amministratore Unico, senza indugio e sotto la sua piena responsabilità, il venir meno di uno qualsiasi dei predetti requisiti, costituenti causa di decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

L'Amministratore Unico, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, convoca, senza indugio, l'Assemblea dei soci, affinché proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione. L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o mancanza dei requisiti sopra elencati, il componente nominato ed in carica. In tal caso l'Amministratore Unico provvede tempestivamente a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.2. Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza. Segnalazioni (c.d. *WHISTLEBLOWING*).**

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere informazioni, in autonomia, a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché ai collaboratori e consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio;

## LOG SERVICE SRL

- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- proporre l'applicazione delle sanzioni tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati *ex D. Lgs. 231/2001*;
- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine;
- assicurare che le procedure, i protocolli ed i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- verificare il rispetto dei principi della Società;
- sollecitare azioni correttive necessarie a rendere il Modello Organizzativo adeguato ed efficace;
- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
- segnalare i casi gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello Organizzativo e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- verificare e proporre le modifiche ed integrazioni per l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Nell'ambito di tali generali poteri, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- effettua periodicamente, di propria iniziativa o sulla base delle segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere all'interno dell'azienda o dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria per l'effettuazione della verifica stessa;
- coordina con l'Amministratore Delegato e/o l'Amministratore Unico la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale della Società e ad eventuali collaboratori esterni, in stretto contatto con la società stessa (in tale

## LOG SERVICE SRL

attività può essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne o da collaboratori esterni);

- mantiene aggiornata tutta la documentazione inerente il Modello e la documentazione necessaria, al fine di garantire il funzionamento del Modello stesso. Predisporre e tiene aggiornato -nei modi previsti dal regolamento O.d.V.- un archivio, anche informatico, in cui confluiscono tutti i flussi informativi, che interessano l'Organismo di Vigilanza;
- riceve da parte dei diversi responsabili aziendali la documentazione relativa alle attività considerate a rischio (schede di evidenza delle attività a rischio) e le conserva secondo le tempistiche e le modalità sopra menzionate;
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccoglie e formalizza, secondo modalità standardizzate (v. D. Lgs. 24 del 2023), e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o sospettate) o a violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte all'Amministratore Unico, unitamente ad un'eventuale proposta di sanzione disciplinare, individuata anche in coordinamento con l'Amministratore Unico;
- comunica all'Amministratore Unico, nel più breve tempo possibile, le violazioni alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico riscontrate, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte ad impedire il ripetersi delle violazioni;
- interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- controlla l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei *database* relativi alle varie funzioni aziendali, rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001;

## LOG SERVICE SRL

- almeno semestralmente, redige una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello Organizzativo è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso e la invia all'Amministratore Unico.

In ambito societario dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto 231/01, in relazione a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice Etico;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di un "**canale informativo dedicato**" ("Canale dedicato interno"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni, attraverso la garanzia della riservatezza dell'identità del

## LOG SERVICE SRL

segnalante ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio. A tal fine, è stato creato appositamente l'indirizzo e-mail: **segnalazioniodv@logservice.it**.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla *privacy* richiede che i contenuti delle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001 e garantisce al segnalante l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cd. "Codice Privacy") e dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. "GDPR 2016/679") recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il segnalante è in ogni caso personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e LOG SERVICE, per mezzo del proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni presentate in evidente mala fede, nonché di applicare sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, novellato dal D. Lgs. 24 del 2023, l'Organismo di Vigilanza garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta, ivi compresi il licenziamento, il demansionamento o l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti all'attività di segnalazione, potendo, altresì, proporre l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante stesso. L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando la segnalazione - ove del caso - o

richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero nel caso in cui abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore Unico.

**In base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001, così come novellato dal D. Lgs. 24/2023, LOG SERVICE ha designato l'ODV quale Gestore del canale interno delle segnalazioni.** Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di LOG SERVICE, nonché i soggetti terzi presentano all'Organismo di Vigilanza, nella detta qualità, le segnalazioni di violazioni che ledono l'integrità della Società, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo:

- 1. segnalazioni relative alle violazioni del Modello di Organizzazione e del Codice Etico;**
- 2. segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. reati presupposto) e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.**

Per le segnalazioni delle sopra menzionate violazioni, indicate nel Decreto *Whistleblowing* LOG SERVICE ha predisposto un sistema di strumenti di protezione a tutela della riservatezza dei soggetti segnalanti e al fine di evitare ritorsioni:

- l'identità della persona segnalante (cd. *whistleblower*, dall'inglese "colui che suona il fischietto") non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- Il segnalante non può inoltre subire alcuna ritorsione o discriminazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano

accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Sono considerate ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso o la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Decreto *Whistleblowing* tutela anche soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, come ad esempio:

- o il **facilitatore** (che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- o le **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate allo stesso da un rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- o i **colleghi di lavoro** del segnalante;
- o gli **enti di proprietà** del segnalante;
- o gli **enti presso i quali il segnalante/denunciante/divulgatore lavora.**

Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli: le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto

dei Lavoratori) o del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (Contratti a tutele crescenti), in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

La tutela *Whistleblowing* non opera quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare (per una più approfondita analisi della disciplina delle segnalazioni, si rinvia alla Procedura 231 - Segnalazioni e *Whistleblowing*).

Per quanto attiene la gestione delle segnalazioni<sup>15</sup>, si prevedono le seguenti attività:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- interlocuzione con la persona segnalante e possibilità di richiedere a quest'ultima eventuali integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, esponendole in modo visibile nei luoghi di lavoro, sul sito *internet* o in altre forme.

La persona segnalante può altresì effettuare una segnalazione esterna nel caso di mancanza o cattivo funzionamento del canale di segnalazione interna; nel caso in cui sia stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; nel caso vi sia un rischio di ritorsione, ovvero se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la

---

<sup>15</sup> V. Linee Guida Anac, luglio 2023; Guida operativa per gli enti privati in materia di Whistleblowing di Confindustria, ottobre 2023.

piattaforma informatica istituita dall'ANAC, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

L'Organismo di Vigilanza, in qualità di gestore del canale interno delle segnalazioni, valuta tutte le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; all'esito dell'attività istruttoria l'OdV assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello Organizzativo. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico, ovvero nel caso in cui abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore Unico e, se del caso, al Sindaco Unico.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali competenti e in ogni caso, dall'Amministratore Unico le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza;

- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Al fine di garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle attività e la massima possibilità di indagine nell'ambito delle verifiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico di LOG SERVICE stanzierà con apposito provvedimento un adeguato importo annuale destinato ad attività proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Tale importo sarà a disposizione dello stesso Organismo di Vigilanza il quale, nell'ambito delle proprie funzioni potrà disporre secondo le proprie necessità, previa richiesta scritta, da inoltrarsi agli uffici amministrativi di LOG SERVICE. È previsto soltanto l'obbligo, in capo all'Organismo di Vigilanza, di documentare le spese eseguite ad attività concluse, attraverso il deposito dei relativi giustificativi.

### **3.3. Informativa (flussi informativi) dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ovvero in base alle necessità in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di informative:

- informativa su base continuativa all'Amministratore Unico;
- informativa, almeno su base semestrale, nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'informativa avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;

2. le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni ad LOG SERVICE, sia in termini di efficacia del Modello;
3. eventuali proposte di adeguamento del Modello Organizzativo.

Gli incontri saranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea dei soci utile ovvero a chiedere la fissazione di apposita Assemblea.

Inoltre, l'Amministratore Unico adotta tutte le forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, per evitare rischi di ritorsioni a danno dei suoi componenti per l'attività svolta: in particolare, è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia motivato e sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.**

##### **4.1. Nei confronti dei Soggetti apicali e dei Dipendenti.**

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza, d'intesa con l'Amministratore Unico, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che la Società ha ritenuto di darsi.

In particolare, si prevede:

- una nota informativa interna rivolta a tutto il personale ed ai vertici aziendali, nella quale vengono illustrati i punti cardine del D. Lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato da LOG SERVICE;

- la diffusione con le medesime modalità sopra descritte del Codice Etico;
- adeguata informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza inoltre, d'intesa con l'Amministratore Unico, definisce i programmi di formazione ed informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'attuazione del piano di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto 231/01, del Modello e del Codice Etico.

#### **4.2. Nei confronti dei Consulenti e dei Collaboratori esterni.**

La Società provvede all'informazione ai Consulenti ed ai Collaboratori esterni che operano in aree con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'Azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, previste dal Modello, nonché ai principi etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti commerciali con la società.

### **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **5.1. Obiettivi del sistema disciplinare.**

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato al grado della condotta attiva o omissiva e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei principi e delle procedure previsti dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla Società, in quanto tali violazioni ledono in ogni caso il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa, la

quale, si ricorda, con l'adozione del Modello e del Codice Etico persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

### **5.2. Struttura del sistema disciplinare:**

#### **5.2.1 . Nei confronti dei Dipendenti.**

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni;
- licenziamento per gravi mancanze e/o violazioni del Codice Etico o del Modello.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### **5.2.2 Nei confronti dei Dirigenti.**

In caso di violazione da parte di Dirigenti del Codice Etico o dei principi e delle procedure interne previsti dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere.

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale, è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente o comunque dell'interruzione di ogni rapporto di collaborazione.

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, l'Assemblea dei soci, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Dell'emanazione di provvedimenti disciplinari verso i Dirigenti deve essere informato l'Amministratore Unico, il quale dà informazione all'Assemblea dei soci.

### **5.2.3 Nei confronti degli Amministratori e Sindaci.**

In caso di violazioni del Codice Etico o del Modello commesse da parte dell'Amministratore Unico o del Collegio Sindacale, si applicheranno adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura orale;
- censura scritta a verbale;
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dall'Assemblea dei Soci, con l'astensione del soggetto coinvolto, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

### **5.2.4 Nei confronti di Consulenti, dei Collaboratori esterni o altri soggetti terzi.**

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi, Consulenti o Collaboratori della Società, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comportano l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei danni, qualora da tali violazioni derivino danni alla Società stessa, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **5.3. Sanzioni con riferimento alla disciplina delle segnalazioni, di cui al D. Lgs. 24 del 2023.**

Le sanzioni indicate ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 si applicano anche nei seguenti casi:

1. Ritorsioni o ostacolo alla segnalazione o violazione dell'obbligo di riservatezza;
2. mancata istituzione dei canali di segnalazione o delle procedure per l'effettuazione/gestione delle segnalazioni, o di procedure non conformi o mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
3. segnalazioni avvenute con dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata anche in primo grado per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dall'ANAC.

Ulteriori sanzioni sono previste:

#### **Nei confronti dell'A.U. :**

- per la mancata istituzione dei canali di segnalazione o di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- per l'adozione di procedure di segnalazione non conformi al Decreto *Whistleblowing*.

#### **Nei confronti del Gestore delle segnalazioni:**

- per il mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- in caso di violazione del dovere di riservatezza.

#### **Nei confronti della persona fisica responsabile:**

- in caso di adozione di un atto di ritorsione.

### **6. IL CODICE ETICO.**

L'adozione da parte della Società di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale in ogni settore di attività ed utili ai fini della prevenzione dei reati *ex D. Lgs. n. 231/2001* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico di LOG SERVICE SRL, che si integra con le regole di comportamento contenute nel presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, proprietà, terzi).

Il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Il Codice Etico dedica particolare attenzione ai valori etici della Società nei rapporti con la P.A., nei confronti dell'ambiente, per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed al rispetto della legge in generale, affinché sia i vertici aziendali, che i dipendenti ed ogni collaboratore esterno o fornitore sia reso edotto dei principi che informano l'agire di LOG SERVICE in ogni settore di attività.

### **7. METODOLOGIA DEL MODELLO.**

La metodologia adottata ai fini della redazione ed implementazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ispirata alle indicazioni di cui alle Linee guida di CONFINDUSTRIA, ai "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*", pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Forense e ABI ed alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità e di merito, può essere sinteticamente individuata nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) Raccolta e analisi della documentazione;
- b) *As is analysis*;
- c) Identificazione delle attività a rischio (*Risk analysis*);
- d) Definizione di protocolli e procedure preventivi;
- e) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del D.A.R. e del Catalogo dei reati rilevanti e delle sanzioni;
- f) Struttura e regolamentazione dell'O.d.V..

a) Raccolta e analisi della documentazione.

Nella fase preliminare, si è proceduto ad acquisire tutti i dati e le informazioni relativi al sistema organizzativo della Società.

In tale fase è stata appresa la seguente documentazione:

- Statuto e visura camerale;
- organigramma e mansionario;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- documenti di valutazione dei rischi ed allegati;
- certificazioni;
- deleghe e le procure.

b) As is analysis.

L'attività posta in essere in questa fase è stata finalizzata ad analizzare, tramite interviste (*audit*) effettuate ai soggetti responsabili della gestione amministrativa ed organizzativa della Società, nonché ad alcune figure apicali, allo scopo di individuare le mansioni, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di possibili rischi di commissione dei reati presupposto, rilevanti ai sensi del D. L.gs. 231/2001.

Il procedimento di *audit* si è sviluppato sulla base dell'esame della documentazione della Società, come sopra indicata.

c) Risk analysis.

L'attività svolta nella presente fase, che ha portato all'individuazione delle c.d. *aree a rischio* di LOG SERVICE ed alla commisurazione della probabilità di commissione di ciascun reato, è stata realizzata attraverso l'analisi delle procedure adottate per lo svolgimento delle relative attività (c.d. *attività a rischio*), dei processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche organizzative e dei concreti controlli esistenti, della frequenza di svolgimento delle attività, verificandone, in particolare, l' idoneità alla prevenzione del rischio individuato.

La valutazione complessiva dei rischi (fattore rischio totale) per ciascuna fattispecie è stata elaborata sulla base dei seguenti indici:

- gravità (G);
- probabilità di esposizione al rischio (P);
- precedenti storici (S);
- efficacia del presidio preventivo (C).

*d) Definizione di protocolli e procedure preventivi.*

In tale fase, al fine di diminuire e abbattere la probabilità di commissione dei reati individuati dal D. Lgs. 231/2001, sono state elaborate per ciascuna attività a rischio le regole di condotta da osservare ed i protocolli e le procedure da applicare nello svolgimento delle attività a rischio (linee guida, limitazioni di poteri, obblighi e divieti, sistemi di verifica e controllo), implementando il sistema dei controlli e rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla funzione ed alla motivazione che ha portato alla formazione dei processi decisionali.

L'insieme dei protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico sulla base dei principi di sana, trasparente e corretta gestione dell'attività.

Tale sistema di controlli e procedure dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, alla luce delle analisi e della documentazione indicate nei punti precedenti, sia ridotto al minimo.

A tal proposito si fa espresso riferimento alla definizione di rischio accettabile elaborata all'interno delle linee guida di CONFINDUSTRIA, ai sensi delle quali, il sistema dei controlli preventivi adottato:

- nel caso di reati dolosi, non potrà essere aggirato se non in modo fraudolento;
- nel caso di reati colposi, in quanto tali incompatibili con l'ipotesi dell'intenzionalità fraudolenta, risulterà violato nonostante il rispetto e l'applicazione degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito Organismo.

*e) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.*

In questa fase si è proceduto alla redazione di un documento composto da:

- una Parte Generale, nella quale sono illustrate le finalità, i contenuti e le principali norme di riferimento del D. Lgs. 231/2001, le caratteristiche e il funzionamento dell'O.d.V., i flussi informativi, l'attività di formazione e di informazione aziendale, il sistema disciplinare ed il Codice Etico. È stato, inoltre, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli specificamente indicati nel Modello.
- Una Parte Speciale, che contiene l'individuazione delle attività a rischio in relazione a ciascuna categoria di reato prevista dal D. Lgs. 231 del 2001, la definizione di regole di comportamento, di protocolli e procedure applicati al fine di prevenire la commissione di tali reati.
- Allegati al MOGC vi sono il D.A.R. ed il Catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e le relative sanzioni.

*f) Struttura e regolamentazione dell'O.d.V.*

È stato, infine, predisposto uno statuto relativo alla nomina ed al funzionamento dell'O.d.V., al quale è affidato il compito di vigilare sull'applicazione, osservanza e adeguatezza del Modello. Nella scelta della struttura dell'Organismo di Vigilanza si terrà conto dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

## LOG SERVICE SRL

-----

Adottato dall'Assemblea dei Soci del 2 dicembre 2020